n° 5

infolavoro

INPS: variato l'interesse per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

pag. 4

infolavoro

INAIL: strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio

pag. 4

infolavoro

Governo: due norme in materia di inclusione sociale e lavoro

pag. 5

inevidenza

PNRR, per la Liguria oltre 5,7 milioni euro per imprese impegnate nei borghi vincitori del bando cultura, al via nuovo bando

pag. 8





Reati d.Lgs. 231/2001 e sanzioni interdittive

L'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 prevede che oltre alle sanzioni pecuniarie, applicabili sempre, per talune fattispecie di reati sono irrogabili anche quelle **interdittive**, che l'art. 9, c. 2, indica nelle seguenti:

- 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono avere una durata tra 3 mesi e 2 anni, e sono applicabili al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, nel secondo caso se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Relativamente alla seconda condizione, si sottolinea l'importanza di prevedere nella redazione dei modelli organizzativi, specie se si tratta di quelli c.d. "riparatori" (art. 17), l'inserimento di indicazioni circa l'eventuale esistenza di precedenti contestazioni e/o condanne per reati 231 all'Ente o ai suoi amministratori. La reiterazione delle condotte illecite può anche comportare l'applicazione in via definitiva (art. 16) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Al riguardo, l'art. 20 recita che "si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne





pag.9

pag.10

| info diritto | Reati d.Lgs. 231/2001 e sanzioni interdittive Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Bilanci 2023 esercizio 2022: le disposizioni in deroga | pag.1 pag.3 |
|---------------------|---|---|
| infolavoro | Trovato l'accordo per il rinnovo del CCNL vigilanza privata Ticket di licenziamento nella procedura concorsuale Dipendenti, videosorveglianza, geolocalizzazione e consenso INPS: variato l'interesse per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INAIL: strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio | pag.3 pag.3 pag.4 pag.4 pag.4 |
| | Governo: due norme in materia di inclusione sociale e lavoro | pag.5 |
| inevidenza | Il regime dello split payment, in scadenza il 30.06.2023, verrà prorogato: in via di conclusione il rinnovo dell'autorizzazione UE Transiti effettuati nel 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera | pag.7 pag.7 |
| | del Ministero delle Infrastrutture che stanzia 6.041.587 euro per la riduzione | pag. r |
| | dei pedaggi autostradali PNRR, per la Liguria oltre 5,7 milioni euro per imprese impegnate nei borghi vincitori del bando cultura, al via nuovo bando | pag.8 |
| | Autotrasporto, firmato il decreto dal Mit che stanzia 25 milioni per imprese che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2022 | pag.8 |
| inbiblioteca | Presentato il 25 Aprile il libro di "Guerriglia nei Castelli romani" di Pino Levi Caviglione | pag.9 |

La Cicala lavora come... Una formica. Storia e nuovi progetti di una cooperativa

RedazioneBarbara Esposto

Segretaria di Redazione Elisabetta Dondero

alle soglie dei 40 anni di attività

PROSSIME SCADENZE

Progetto Grafico www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf Archivio Legacoop





invetrina

inscadenza

GENOVA

Via Brigata Liguria, 105 R 16121 Genova (GE) Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223 Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, 4/6 17100 Savona (SV) Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753 Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Bologna, 60/62 19126 La Spezia (SP) Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395 Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, 48 18100 Imperia (IM) Tel. +39 3401181212 Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

infodiritto

<< continua da pag. 1

commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva".

Le sanzioni interdittive non si applicano se chi ha commesso il reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o questo è stato minimo; il danno patrimoniale cagionato è stato di particolare tenuità. Per quanto riguarda i criteri di scelta (art. 14), le sanzioni interdittive hanno a oggetto la specifica attività cui si riferisce l'illecito dell'ente, tenuto conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. In ordine al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, questo può essere circoscritto a determinati tipi di contratti o a determinate amministrazioni, mentre all'interdizione dall'esercizio di un'attività consegue la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività stessa. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata, e se ritenuto necessario le stesse possono essere applicate anche congiuntamente.

È prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure (art. 20).

Dal quadro sopra esposto, è di tutta evidenza la maggiore "rischiosità" costituita dalle sanzioni interdittive rispetto alle pecuniarie: si pensi all'ente, che opera in via esclusiva con la Pubblica Amministrazione, sanzionato, anche solo per 3 mesi, con il divieto di contrattare con la medesima, ciò per lui significherebbe decretarne l'estinzione, con evidenti gravi ripercussioni, per esempio, sul mantenimento dei posti di lavoro. In merito, nella sentenza n. 13936/2022 la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui nell'applicare le misure cautelari interdittive, il giudice deve tenere in opportuna considerazione il **principio di proporzionalità** delle medesime, evitando che i loro effetti comportino la possibile estinzione dell'Ente colpevole.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Bilanci 2023 esercizio 2022: le disposizioni in deroga



La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 9 maggio 2023, un approfondimento (https://bit.ly/3MMY308) sulle deroghe previste dal Decreto Milleproroghe all'ordinaria disciplina dei bilanci 2023.

Nel Documento, focus sull'applicabilità alle assemblee sociali delle S.p.A. e delle S.r.I. tenute entro il prossimo 31 luglio delle norme che consentono il ricorso ai mezzi di telecomunicazione (art. 106 D.L. n. 18/2020). A tal proposito, si ricorda che il comma 1 della citata disposizione posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria deve essere

necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, specificando che si tratta esclusivamente della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Pertanto, per i bilanci 2021 e 2022 il termine di approvazione è quello ordinario di 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Dopodiché, nell'approfondimento si analizza il differimento del termine di convocazione per l'approvazione del bilancio e le "particolari esigenze" che possono autorizzare gli amministratori a prorogare la scadenza della convocazione assembleare (art. 2364, comma 2, c.c.). Occhi puntati, poi, sull'estensione all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 della facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, con le indicazioni per le micro-imprese che decidono di avvalersi della deroga. Nel Documento, spazio, infine, all'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. n. 23/2020, per cui non si applicano alcuni obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali, a protezione del loro capitale sociale. Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

infolavoro

Trovato l'accordo per il rinnovo del CCNL vigilanza privata



Si è finalmente conclusa la lunga e complessa trattativa per il rinnovo del CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza con la firma nella giornata del 30 maggio, dell'ipotesi di accordo sottoscritto anche da Legacoop Produzione e servizi Si conclude così un rinnovo durato ben 7 anni che interessa circa 100.000 addetti e che contribuisce a chiudere una lunga fase vertenziale anche attraverso un aumento contrattuale di 140 euro lordi ai livelli IV GpG e D dei servizi di sicurezza.

Il testo dell'ipotesi di accordo è recuperabile, come di consueto, sul sito di Legacoop Nazionale semplicemente cliccando qui: https://bit.ly/3OQuzbE

Ticket di licenziamento nella procedura concorsuale

La circolare Inps 17.05.2023, n. 46, (https://bit.ly/3N8cOD6) ha disciplinato alcuni aspetti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato cui è tenuto il curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale, chiarendo che le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 189 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non fanno venire meno l'obbligo di versare il ticket di licenziamento introdotto dalla L. 92/2012 (Legge Fornero).

Dipendenti, videosorveglianza, geolocalizzazione e consenso

Con nota 14.04.2023, n. 2572 (https://bit.ly/3C6CrhC) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro offre importanti delucidazioni relative alle corrette procedure da adottare nel caso d'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di localizzazione satellitare. Il chiarimento ha un forte impatto concreto ed è originato dalle costanti evoluzioni che riguardano sia la tutela della *privacy*, sia gli strumenti informatici, tecnologici e telematici utilizzati nella quotidianità.

La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, sia a una funzione contenitiva di eventuali abusi da parte di datori di lavoro sia a potenziali lesioni di "beni personali". Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 costituisce condizione di liceità del trattamento (artt. 5, 6, 88 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e art. 114 D.Lgs. 196/2003), ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo nel rispetto dei requisiti e delle garanzie previste dall'art. 4.

Diversi sono i temi toccati dalla nota INL. Il primo riguarda la rilevanza stessa delle situazioni che si intende tutelare, di **valenza collettiva e non individuale**. In quest'ottica si ribadisce pertanto la tassatività, prima di iniziare le attività "*installative*" di tali impianti e sistemi, dell'accordo sindacale con coinvolgimento delle RSU/RSA e la residualità (assenza delle rappresentanze sindacali, ovvero mancato accordo) del procedimento autorizzativo pubblico presso la competente sede territoriale (ITL). Pertanto, la carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite dall'eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest'ultimo caso l'installazione illegittima e penalmente sanzionata (Cass. Pen., Sez. III, 8.05.2017, n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17.12.2019, n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17.01.2020, n. 1733).

Viene quindi indicato l'iter da seguire nel caso di multi-localizzazione dell'impresa che fa richiesta, sia ricorrendo a un unico accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero – in ipotesi di ricorso al procedimento pubblico – alternativamente mediante la richiesta avanzata nei confronti di più sedi dell'ITL, o alla sede centrale dell'INL.

La nota affronta poi l'eventualità dell'assunzione di personale successiva all'installazione dei sistemi, atteso che l'autorizzazione sia necessaria solo in presenza di lavoratori subordinati. Particolare attenzione è posta all'adozione di sistemi di geolocalizzazione, nei confronti dei quali i limiti posti dal Garante devono essere rispettati. Gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l'utilizzo di tali sistemi, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi. In particolare, l'opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzativi il rispetto delle disposizioni normative (artt. 5, 6, 9, 13, 14 e 35 del RGPD), quindi, anche di una valutazione d'impatto.

La nota termina con l'estensione delle previsioni anche ai lavoratori etero-organizzati che effettuano prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali, e la specificazione secondo la quale, anche di fronte a fattispecie nelle quali siano previste disposizioni normative che favoriscono, se non addirittura impongono, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (es. contributi all'installazione di sistemi videosorveglianza; art. 88 del TULPS; musei, biblioteche e archivi statali), deve sempre essere garantito il rispetto dell'iter autorizzativo stabilito dall'art. 4, c. 1 L. 300/1970.

Infine, è esplicato che alle **prestazioni dei volontari non possono applicarsi le medesime tutele** accordate dall'art. 4 L. 300/1970; ma si applica la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal RGPD e dal D.Lgs. 196/2003.

INPS: variato l'interesse per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'INPS, con la circolare n. 44 dell'8 maggio 2023 (https://bit.ly/3IP8tSW), informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento

da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Fonte: INPS



INAIL: strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 (https://bit.ly/3oyK8KI), con la quale comunica la realizzazione un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli strumenti sono finalizzati a supportare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all'eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. Allegato alla circolare: https://bit.ly/43f0GWL

Fonte: Inail



Governo: due norme in materia di inclusione sociale e lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 1° maggio 2023, ha approvato, con procedura di urgenza, due norme in materia di lavoro. Queste le principali disposizioni.

1. Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata formazione a chi non ha un'occupazione ed è in grado di svolgere un'attività lavorativa e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.



Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell'occupazione giovanile

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'IRPEF, sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale:
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l'80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Inoltre, per favorire l'occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani". L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto "tempo determinato"), variando le causali che possono essere indicate nei contratti

continua a pag.6 >>

<< continua da pag. 5

di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l'altro: l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Materia lavoro

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Contributo per le assunzioni di persone con disabilità

La disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Modifiche in materia di somministrazione di lavoro

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).

L'esenzione dal rispetto dei limitiquantitativi nell'utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all'integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.

Durata del periodo di prova

Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR

Si rafforzano gli Ambiti territoriali sociali (ATS) mediante il finanziamento dell'incremento delle capacità operative dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario per le funzioni di programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi, dei servizi e delle attività anche utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Si consentono le assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche amministrativo, per le funzioni utili al raggiungimento dei LEPS, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi

Si potenzia la capacità di controllo e verifica dell'INPS, consentendo all'ente accertamenti d'ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell'Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, che gli uffici dell'Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.

L'INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest'ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di novanta

giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata. Sono previste specifiche disposizioni per l'omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente.

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi

Si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.

Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie



Si prevede l'incremento, per l'anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti

Si modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

Il testo prevede, infine, norme relative all'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Fonte: Governo

inevidenza

Il regime dello split payment, in scadenza il 30.06.2023, verrà prorogato: in via di conclusione il rinnovo dell'autorizzazione UE



Il meccanismo della scissione dei pagamenti, autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105, si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. In vista dell'attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi UE al rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell'Iva, in scadenza il 30.06.2023.

Con l'autorizzazione lo split payment continuerà, pertanto, ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute nel comunicato stampa n. 75 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef).

Il meccanismo, come è noto, mira a garantire, da un lato, l'Erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi. Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta, l'obbligo di versare l'imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all'Erario. in luogo del fornitore.

Al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, il Mef pubblica annualmente sul proprio sito Internet (https://bit.ly/43Cp4l2) gli elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.

All'interno del portale del Mef sono presenti gli elenchi, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, c. 1-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come modificato dall'art. 3 D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L.

Trattasi di "soggetti collegati" alla Pubblica Amministrazione, quali:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza ed assistenza;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse, invece, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, c.

2 L. 31.12.2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, c. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www. indicepa.gov.it).

Transiti effettuati nel 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera del Ministero delle Infrastrutture che stanzia 6.041.587 euro per la riduzione dei pedaggi autostradali

La delibera MIT 4.05.2023, n. 6 (https:// bit.ly/3MIVEL5), in G.U. 15.05.2023, n. 112, ha fornito le disposizioni sulla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2022. Sono previsi 2 passaggi:

- fase 1: prenotazione della domanda dalle ore 9,00 del 5.06.2023 alle ore 14,00 del 11.06.2023;
- fase 2: inserimento dati, firma e invio della domanda dalle ore 9,00 del 26.06.2023 alle ore 14,00 del 21.07.2023. I soggetti interessati hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a 200.000 euro; la riduzione non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

La domanda deve essere presentata attraverso l'applicativo Pedaggi (https:// bit.ly/43f6GP3) presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.



PNRR, per la Liguria oltre 5,7 milioni euro per imprese impegnate nei borghi vincitori del bando cultura, al via nuovo bando

Oltre 5,7 milioni di euro per la Liguria nell'ambito del bando, pubblicato sul sito del ministero della Cultura, per il sostegno a iniziative imprenditoriali nei borghi storici già vincitori del precedente bando sui Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 1 (C3, Investimento 2.1 'Attrattività dei borghi – linea B')

Dopo aver assegnato le risorse ai 294 borghi italiani vincitori del precedente bando (cosiddetto "Bando Borghi Linea B") per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale, questo secondo bando è finalizzato a favorirne il recupero del tessuto economico produttivo: complessivamente vengono assegnati circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l'offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Oltre alle imprese, possono partecipare anche le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore (di cui all'art. 4 del Dlgs n. 117/2017 e successive modifiche) iscritti o in corso di iscrizione al relativo Registro unico nazionale ('Runts') oltre alle imprese agricole, per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. Possono partecipare anche le persone fisiche che intendano realizzare un'attività da localizzare nei comuni/borghi storici già assegnatari di risorse del primo bando e che costituiscano l'impresa entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. I progetti vincitori potranno disporre di un finanziamento massimo a fondo perduto di 75mila euro.

Alla Liguria sono assegnati oltre 5,7 milioni di euro suddivisi tra i 9 Comuni già vincitori del Bando PNRR Borghi Linea B: Triora, Carro, Pignone, Vernazza, Cervo, Villa Faraldi, Diano Arentino, Laigueglia e Campo Ligure.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 dell'8 giugno 2023, fino alle ore 18 dell'11 settembre 2023 sulla piattaforma che sarà messa a disposizione da parte di Invitalia.



Autotrasporto, firmato il decreto dal Mit che stanzia 25 milioni per imprese che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2022



È stato firmato dal ministro delle Infrastrutture il decreto che, in attuazione del dI Energia (n. 17/2022) stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l'acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.

Il contributo sarà erogato sotto forma di credito d'imposta per il ristoro, nella misura massima del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Sono beneficiarie del contributo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Le domande di accesso all'agevolazione potranno essere inviate sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate dalle 12 del 15 giugno 2023. La piattaforma informatica sarà fruibile fino alla mezzanotte del 6 luglio 2023.

inbiblioteca

Presentato il 25 Aprile il libro di "Guerriglia nei Castelli romani" di Pino Levi Caviglione

Pino Levi Caviglione, ebreo e antifascista, dopo avere cercato invano di arruolarsi nelle brigate internazionali nella guerra di Spagna, venne perseguitato dal regime. Prima incarcerato, poi confinato, infine internato in quanto appartenente alla "razza giudaica". Per cinque anni fu costretto a soggiornare in paesi del centro e del sud Italia scelti per la loro lontananza dalle principali vie di comunicazione.

Alla caduta del governo Mussolini nel luglio del 1943, Levi Cavaglione torna a Genova da dove, di fronte ad una nuova prospettiva di arresto, fugge per abbracciare la Resistenza nel Lazio. La sua esperienza come partigiano è raccontata nel libro "Guerriglia nei Castelli Romani" che esce ora nuovamente per l'editore Il Melangolo. Pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1945 e recensito con grande favore da Cesare Pavese ("un caso speciale", la sua definizione del libro), il diario è un racconto crudo e mai edulcorato delle azioni compiute da Pino e la sua banda contro i nazisti. Una vicenda ripresa anche da Nanni Loy che diresse "Un giorno da leoni", un film sulla Resistenza il cui episodio centrale è l'attentato al Ponte Sette Luci della ferrovia Roma – Formia, l'azione più eclatante condotta dalle squadre partigiane guidate da Levi Cavaglione.

Il libro è stato presentato il 25 Aprile presso i Giardini Luzzati.

L'evento, che ha visto una grande partecipazione, è stato realizzato grazie a Legacoop Liguria e Ames, l'Associazione per lo studio della mutualità e dell'economia sociale, aderente a Legacoop Liguria. Il presidente di CulTurMedia Liguria, Roberto La Marca, e il Presidente di Ames, Maurizio Fasce, hanno ricordato il ruolo che la cooperazione ligure ha avuto nel passato nel difendere gli ideali di libertà e indipendenza, pagando un duro prezzo all'oppressione fascista.



invetrina

La Cicala lavora come... Una formica. Storia e nuovi progetti di una cooperativa alle soglie dei 40 anni di attività

In 39 anni succedono molte cose. E' il *gap generazionale* per antonomasia, perché è un tempo sufficientemente lungo affinché cambino molte cose, ma non abbastanza perché tutto diventi irriconoscibile.

Dal 1984 ad oggi l'evoluzione della Cooperativa La Cicala è stata costante. Diventando una realtà concreta ed importante che, con la massima serietà ed onestà, offre un ventaglio di servizi grazie ad una consolidata rete di collaborazioni come ad esempio quelle con la Comunità di San Benedetto, l'AFET Aquilone, il Centro di Solidarietà di Genova, il Servizio Sociale Adulti, il Comune di Genova.

Tra le attività di punta il servizio clienti e il Back Office per Iren Mercato e la gestione del Front End, la gestione di un Punto di Ristoro all'interno del Porto Commerciale di Genova. Una lunga collaborazione con il Comune di Genova per la Digitalizzazione documentale e personale impiegato presso lo Sportello gli Uffici dell'Urbanistica al centro direzionale del Matitone.

"Gli alti e i bassi ci sono stati – spiega Gian Luca Lombardi, presidente della Cooperativa La Cicala - ma la cosa fondamentale che mai è cambiata e non cambierà mai è il desiderio di fortificarsi e crescere, aiutarsi e aiutare. Un lavoro paziente e determinato nonché la capacità di credere fermamente in ciò che facciamo e desideriamo, hanno dato e danno tutt'ora la spinta positiva per la realizzazione del nostro progetto di maturazione. Nonostante tutto quello che è stato fatto, la nostra Cooperativa non si ferma mai e lavora come una formichina -a dispetto del nome- per migliorare sempre più la condizione dei suoi lavoratori e dei suoi soci. Oggi la storia continua attraverso nuove sfide che ci vedono in campo con ambiziosi progetti di rigenerazione urbana che presto vedranno la luce".



Pagina a cura di FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di maggio riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: https://bit.ly/3y0Jw1q

AREA PAGHE

15 Giugno 2023

MOD. 730:

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti entro il 31 maggio:
- 1) consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
- 2) inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio:
- 1) consegnano al dipendente/pensionato/ collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- 2) inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

16 Giugno

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro provvigioni, corrispettivi autonomo, per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (maggio 2023) versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo. provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (maggio 2023)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

- versamento contributi relativi al mese di maggio 2023:
- 1) INPS: lavoratori dipendenti
- 2) INPS: Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- 3) INPS: Gestione ex INPGI: giornalisti professionisti
- 4) Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al IV trimestre 2022

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/ comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio 2023)

29 Giugno

MOD. 730:

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno:
- 1) consegnano al dipendente/pensionato

- i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
- 2) inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno:
- 1) consegnano al dipendente/pensionato/ collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- 2) inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

30 Giugno

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di maggio 2023

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di maggio 2023

MOD. 730 – SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO:

versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta e a soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2023



